

Torino, li 06/09/2016

Ai soggetti interessati

Prot. n. 7449

Oggetto: Fornitura di energia elettrica per almeno il 50% da fonte rinnovabile per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e per la Regione Valle D'Aosta (gara 98-2016). **CHIARIMENTI.**

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue.

In merito ai quesiti:

- 1) l'art. 2 comma 4 dello Schema di Convenzione prevede che *“I quantitativi massimi di cui al precedente comma 1 esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà fornire energia elettrica alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura.”*
Si chiede di precisare che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016, le variazioni in aumento ed in diminuzione dei quantitativi oggetto della fornitura saranno consentite nel limite del +/- 20%;
- 2) l'art. 9, comma n. 1 dello Schema di Convenzione, prevede che *“Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 commi 1 - 8 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. Piemonte S.p.A. In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.....”*
Si chiede di estendere il termine entro il quale il fornitore potrà formulare le proprie controdeduzioni, tenuto conto di quanto previsto della Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV), la quale prevede che i tempi massimi di risposta ad un reclamo sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della richiesta;
- 3) lo stesso articolo, comma n. 3, prevede che *“Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.”*

Si chiede di precisare che le penali saranno pagate dal fornitore separatamente, qualora ricorrano le circostanze contrattualmente previste, senza che si dia luogo (i) alla compensazione delle stesse con quanto dovuto a titolo di corrispettivo, (ii) alla preventiva escussione della garanzia definitiva;

- 4) l'art. 10, comma 14, del Capitolato Tecnico prevede che *“Il processo di fatturazione, comprensivo di eventuali conguagli, dovrà essere completato entro il 31 marzo 2017.”*
Si chiede conferma che la data indicata come 31 marzo 2017 sia da considerarsi un refuso e che la data valida quella del 31 marzo 2018. Poiché le misure potranno riferirsi ad un periodo fino a 5 anni precedente la competenza della rettifica, si chiede la parziale modifica del comma 14 nel seguente modo, ovvero che il processo di fatturazione comprensivo di eventuali conguagli dovrà essere completato entro il 31 marzo 2018, salvo eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente a tale data da parte del distributore e quindi non ascrivibili al fornitore;
- 5) di poter conoscere fin d'ora se tutti i Vostri POD oggetto della gara sono serviti da un fornitore del mercato libero o dall' esercente di salvaguardia. Qualora alcune utenze fossero servite dall' esercente di salvaguardia, Vi preghiamo di voler prevedere una forma di tutele nei confronti del Fornitore introducendo nello Schema di Convenzione e Capitolato Tecnico la possibilità di sospendere l' acquisizione delle utenze sopra descritte fino alla comprova, da parte dell' Amministrazione Contraente, del pagamento delle ultime due fatture o stazionamento dei fonti a loro dedicate;
- 6) conferma che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. Qualora, invece, codesta stazione appaltante abbia previsto una forma contrattuale diversa, quale l' atto pubblico, si chiede cortesemente di conoscere nello specifico l' ammontare delle spese contrattuali;
- 7) si chiede inoltre di voler rendere noto, qualora previsto, l' ammontare presunto per le spese di pubblicazione che saranno a carico dell' impresa aggiudicataria.

Si precisa quanto segue:

- 1) Si conferma quanto previsto dall' art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016.
- 2) La Delibera dell' AEEG non può trovare applicazione nell' ambito privatistico in cui ricadono le Parti a seguito della sottoscrizione del Contratto. Nella fattispecie non si tratta di un generico reclamo ma della violazione da parte del Fornitore di specifici obblighi contrattuali ai quali la *lex specialis* di gara ha correlato l' applicazione di penali. Il termine di 5 giorni previsto appare pertanto congruo e utile ad una tempestiva definizione della controversia generata dall' inadempimento contrattuale. Si osserva in ogni caso, al riguardo, che, come indicato all' Articolo 14, Tabella 1 – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale, i termini indicati nel TIQV definiscono

unicamente le tempistiche massime entro cui il fornitore è obbligato a fornire il proprio riscontro.

- 3) Si ritiene di mantenere le previsioni dello Schema di Convenzione, lasciando la facoltà alle singole Amministrazioni di procedere o meno con la compensazione crediti/debiti.
- 4) Si conferma che la data valida è quella del 31 marzo 2018. Si ritiene, inoltre, di confermare quanto previsto dall'art. 10, comma 14 del Capitolato Tecnico ovvero che il processo di fatturazione, comprensivo di eventuali conguagli, dovrà essere completato entro il 31 marzo 2018.
- 5) I soggetti elencati nell'allegato A "*Elenco soggetti interessati*", sono gli attuali Enti aderenti alla Convenzione Energia Elettrica in essere (ad eccezione di GTT che entrerà in convenzione a partire dal 1° gennaio 2017). Pare quindi evidente come le loro utenze non possano essere servite dall'esercente di salvaguardia.
- 6) Si conferma che la forma contrattuale prevista è la scrittura privata.
- 7) Le spese complessive di pubblicazione saranno computate a seguito della pubblicazione dell'esito di gara pertanto non è possibile rendere noto, in questa fase, l'esatto ammontare.

In merito ai quesiti:

- 1) si richiede se sia possibile richiedere una garanzia bancaria, se necessario ad una o più Amministrazioni indicate all'interno dell'Allegato A o se così facendo si è passivi di esclusione dalla gara;
- 2) in merito all'art. 22, comma 1, dello Schema di Convenzione, si richiede di specificare meglio il valore di fatturato a cui verrà applicata la commissione dello 0,5% ossia se verrà applicata solo ed esclusivamente al fatturato della parte energia o a tutto il fatturato al netto esclusivamente dell'IVA.

Si precisa quanto segue:

- 1) Non sarà possibile richiedere alcun tipo di garanzia bancaria alle Amministrazioni aderenti alla Convenzione.
- 2) La commissione dello 0,5% sarà applicata solo ed esclusivamente al fatturato della componente energia.

Il Responsabile del Procedimento
Fabio BLANDIN SAVOIA
(firmato in originale)

